

Studio Legale Tosello

*Aspetti contrattualistici: Responsabilità civile e professionale
dei liberi professionisti nelle strutture private e accreditate*

Studio Legale Tosello

L'OBBLIGAZIONE DEL PROFESSIONISTA

L'obbligazione del professionista è costituita dalla prestazione di una serie di attività e comportamenti caratterizzati dalla diligenza, in vista di raggiungere uno scopo pur rimanendo estraneo e ininfluyente il risultato concreto della prestazione

Studio Legale Tosello

L'OBBLIGO DEL MEDICO E' DI SVOLGERE:

L'attività sanitaria necessaria ed utile in relazione al caso concreto con il dovere di svolgerla con adeguata diligenza

La diligenza è quella da valutare con riguardo alla natura dell'attività esercitata

Manca un'espressa pattuazione del risultato nel rapporto medico-paziente.

Nel senso che le obbligazioni assunte dal medico sono “qualificate prestazioni di mezzi o di comportamento”

(1176 c.c.)

Graduazione della responsabilità professionale verso il cliente

Colpa lieve 1176 c.c. 

Colpa grave 2236 c.c. 

Dolo 43 c.p. 

Colpa lieve

Quando esistano regole precise ed indiscusse, sia sufficiente la comune esperienza media e l'evento sia conseguenza d'imperizia e o negligenza.
(1176 c.c.)

Colpa grave

Quando il caso concreto sia straordinario o eccezionale, non concretamente sperimentato nella pratica o persino poco noto e siano dibattuti diversi sistemi diagnostici terapeutici, di tecnica chirurgica tra i quali il medico effettui una scelta.

In tale caso il medico risponderà per colpa solo se risulterà provato che egli non ha agito con quella diligenza, perizia e prudenza peculiari, cui è tenuto alla luce della complessità del caso (2236 c.c.)

Dolo

Quando l'evento dannoso o pericoloso è risultato dell'azione od omissione dalla quale la legge fa dipendere l'esistenza del delitto ed è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione

L'onere della prova dell'inadeguatezza della prestazione professionale, dell'esistenza del danno, e del nesso di causalità, incombe sulla parte richiedente.

Medico di base

Medico libero professionista autonomo

Medico libero professionista che agisce in strutture private

Accreditate
Non accreditate

Medico prestatore d'opera dipendente

In strutture private
In strutture pubbliche

Direttore sanitario

Medico di base

Medico libero professionista convenzionato con il sistema sanitario nazionale

Prestazioni professionali verso il paziente

Prestazioni per l'ente consistenti in certificazioni, prescrizioni farmaceutiche...
risponde di comportamenti illegittimi, colposi o dolosi nel rapporto di pubblico servizio

Medico libero professionista autonomo

Responsabilità professionale (legge professionale)
D.Lgs.233/46

Responsabilità deontologica (codice deontologico)
2229c.c.1co D.P.R.221/50

Nei confronti del paziente:

-Responsabilità civile

contrattuale 1176c.c.
2236c.c.
extracontrattuale 2043c.c.

-Responsabilità penale 589 e/o 590c.p.

Studio Legale Tosello

Medico libero professionista che agisce in strutture private non accreditate

Responsabilità professionale (legge professionale)
D.Lgs.233/46

Responsabilità deontologica (codice deontologico)
2229c.c.1co. D.P.R.221/50

Nei confronti del paziente:

- Responsabilità civile { contrattuale (per la fase di rapporto diretto) 1176 e 2236c.c.
extracontrattuale 2043c.c.
- Responsabilità penale 589 e 590 c.p.

Nei confronti dell'Ente:

- Responsabilità contrattuale 1218c.c.

Medico libero professionista che agisce in strutture private accreditate

Responsabilità professionale (legge professionale)
D.Lgs.233/46

Responsabilità deontologica (codice deontologico)
2229c.c.1co. D.P.R.221/50

Nei confronti del paziente:

- Responsabilità civile { contrattuale (per la fase di rapporto diretto) 1176 e 2236c.c.
extracontrattuale 2043c.c.
- Responsabilità penale 589 e 590 c.p.

Nei confronti dell'Ente:

- Responsabilità contrattuale 1218c.c.

Medico prestatore d'opera dipendente strutture private

Responsabilità professionale (legge professionale)

D.Lgs.233/46

Responsabilità deontologica (codice deontologico)

2229c.c.1co D.P.R.221/50

Nei confronti del paziente:

- Responsabilità civile  contrattuale 1173 e 1176 c.c.
extracontrattuale 2043c.c.
- Responsabilità penale 589 e 590 c.p.

Nei confronti dell'Ente:

- Responsabilità contrattuale 1218 c.c.

(il fatto che sia dipendente non comporta obbligo di subire ingerenze nei metodi di indagini e di cura da parte dell'ente. Resta fermo il principio di discrezionalità nella scelta delle metodologie comportamentali, ma avvalendosi di mezzi della struttura)

Studio Legale Tosello

Medico prestatore d'opera dipendente strutture pubblica

Responsabilità professionale (legge professionale)

D.Lgs.233/46

Responsabilità deontologica (codice deontologico)

2229c.c.1co D.P.R.221/50

Nei confronti del paziente:

-Responsabilità civile

{ (contrattuale 1173 e 1176 c.c.)
extracontrattuale 2043c.c.
in relazione al rapporto organico nel
regime di pubblico impiego

- Responsabilità penale 589 e 590 c.p.

Nei confronti dell'Ente:

-Rapporto di pubblico impiego – può assumere la veste di
Pubblico Ufficiale – è comunque incaricato di Pubblico Servizio

Studio Legale Tosello

Responsabilità dell'Ente per l'operato del medico dipendente

Nei confronti del paziente:

Responsabilità civile

-contrattuale 1218 c.c.

-extracontrattuale

2043 c.c. qualunque fatto doloso o colposo che
cagioni ad altri un danno ingiusto....

2049 c.c. responsabilità dei padroni e committenti

2050 c.c. esercizio di attività pericolose

Responsabilità dell'Ente per l'operato del medico non dipendente

Nei confronti del paziente:

Responsabilità civile

-contrattuale 1218 c.c.

-extracontrattuale

2043 c.c. qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto....

1228 c.c. responsabilità per fatto degli ausiliari

2050 c.c. esercizio di attività pericolose

Clausole di esonero di responsabilità

E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave (1229 co 1 c.c.)

e quando il fatto costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (1229 co 2 c.c.)

Il direttore sanitario delle strutture private

Responsabilità professionale (legge professionale)

D.Lgs.233/46

Responsabilità deontologica (codice deontologico)

2229c.c.1co D.P.R.221/50

Nei confronti del paziente:

-Responsabilità civile

} contrattuale 1173 e 1176 c.c.
extracontrattuale 2043c.c.

- Responsabilità penale 589 e 590 c.p.

Nei confronti dell'Ente:

-Responsabilità contrattuale 1218 c.c.

-Responsabilità diretta nella struttura secondo norma

-Responsabilità solidale con l'Ente per eventuale pubblicità non conforme


Studio Legale Tosello


**MANSIONI E RESPONSABILITA'
DEL DIRETTORE SANITARIO
DELLE STRUTTURE PRIVATE**

Studio Legale Tosello

COMPITI DEL DIRETTORE SANITARIO

- a) rispettare e far rispettare le norme previste sulla pubblicità sanitaria (**legge 5 Febbraio 1992 n. 175**);
- b) scegliere ed approvare i metodi di analisi (**art. 9 DPCM 10 febbraio 1984**);
- c) organizzare i servizi ed i controlli di qualità (**art. 9 DPCM 10 febbraio 1984**);
- d) firmare i risultati delle analisi e, se, medico i giudizi diagnostici (**art. 9 DPCM 10 febbraio 1984**);
- e) pretendere il rigoroso rispetto delle sfere di competenza professionale dei singoli operatori che agiscono nel presidio con particolare riguardo agli atti di esclusiva competenza del medico;





- f) in caso di reiterata inosservanza contestare i fatti per iscritto al rappresentante legale della struttura privata, con espresso invito ad adottare i provvedimenti necessari;
- g) in difetto di tali provvedimenti, segnalare la situazione all'Ordine professionale per gli interventi e le iniziative del caso;
- h) verificare che la pubblicità sanitaria effettuata dalla struttura privata sia munita di prescritta autorizzazione amministrativa ed in difetto a sollecitarne la regolarizzazione;
- i) impedire e all'occorrenza, denunciare all'Ordine professionale qualsiasi scorrettezza che, in relazione a quanto previsto dagli artt. 59-60 e 61 del Codice di Deontologia medica e delle relative norme di attuazione, riscontrata nei testi pubblicitari, ancorché muniti di autorizzazione amministrativa;

RESPONSABILITÀ

art. 9 DPCM 10 febbraio 1984

Il Direttore sanitario è responsabile

- *dell'attendibilità dei risultati*
- *dell'idoneità delle attrezzature e degli impianti*
- *dell'applicazione del regolamento interno*
- *dello stato igienico dei locali*
- *della buona funzionalità degli impianti e di tutti i materiali impiegati*
- *delle segnalazioni e denunce obbligatorie previste dalla legge*
- *dell'applicazione delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività*
- *dell'allestimento e dell'aggiornamento delle carte di controllo di qualità*
- *della conservazione per almeno 1 anno dei risultati diagnostici*
- *delle relazioni diagnostiche e dei risultati di controllo di qualità*
- *della buona conservazione dei preparati citologici ed istologici e delle occlusioni in paraffina per almeno 5 anni*

Sono fatti salvi i disposti di specifiche disposizione di leggi

Studio Legale Tosello

RESPONSABILITÀ

Art. 4 Legge 30 dicembre 1991, n. 412

Risponde personalmente dell'organizzazione tecnica-funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera

Legge 5 febbraio 1992, n. 175

Risponde, insieme al titolare, della pubblicità effettuata senza la prescritta autorizzazione o contenente indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere, prevedendo l'applicazione di pesanti sanzioni disciplinari e amministrative

Studio Legale Tosello

GIURISPRUDENZA

“... Direttore sanitario, cioè l’organo preposto dall’amministrazione a tutte le incombenze di ordine sanitario ...”

(Cass. Civ., sez. Lavoro, 14 gennaio 2004)

“... compito del Direttore sanitario .. organizzazione sanitaria”

“.. compito dell’Amministratore Unico ... organizzazione amministrativa”

(Cass. Pen., sez. IV, 14 aprile 2003, n. 17386)

“L’art. 4, co. 2 della L 412/91” impone alle istituzioni sanitarie private “... di avere un direttore sanitario o tecnico, che risponda personalmente dell’organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionale da parte del personale che ivi opera”

(Cons. Stato, sez. V, 26 settembre 2002, n. 4939)

“... dotata di un direttore sanitario o tecnico che risponda sotto i profili organizzativo, funzionale e professionale”

(Cons. Stato, sez. V, 10 agosto 2001, n. 4374)

Studio Legale Tosello

**RESPONSABILITA'
DEL DIRETTORE SANITARIO
DI STABILIMENTI TERMALI**

Studio Legale Tosello

TESTO UNICO DISPOSIZIONI REGIONALI AZIENDE TERMALI

BURV 41 del 29 maggio 1990

Art. 33

In ogni stabilimento termale opera una Direzione Sanitaria affidata ad un medico nominato dal titolare dell'Autorizzazione Sanitaria all'apertura e all'esercizio.

....

Studio Legale Tosello

COMPITI DEL DIRETTORE SANITARIO

BURV 41 del 29 maggio 1990

Art. 34

Il Direttore Sanitario provvede all'ammissione dei curandi alle cure termali...

Stabilisce gli accertamenti che devono essere eseguiti ai fini dell'ammissione e proseguimento delle cure

Fissa le prestazioni terapeutiche e le dietoterapiche

Controlla lo svolgimento delle cure termali ed accerta che le cure siano effettuate secondo le prescrizioni da lui stesso stabilite

Effettua le visite mediche che ritiene necessarie...

Si accerta dei turni del personale ausiliario..

Controlla che il personale sia in possesso dei titoli... e della capacità professionale...

Vigila sulle modalità con le quali il personale svolge le prestazioni prescritte

Il personale di cura è alle dipendenze funzionali del Direttore Sanitario per l'espletamento delle cure e deve eseguire scrupolosamente le sue prescrizioni...

...

Studio Legale Tosello